

**REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO “MODALITÀ DI FORMAZIONE DELL’ALBO ERSAF DEI COMMISSARI DI GARA E DI FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DELLE GARE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA”**

*(Delibera CdA ERSAF n. III/298 del 20 ottobre 2017)*

PARTE 1 – NORME GENERALI

ART.1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione dell’Albo ERSAF dei commissari di gara nonché la modalità di costituzione ed i compiti delle Commissioni giudicatrici di gara nell’ambito di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 2 - DEFINIZIONI

L’Albo ERSAF dei commissari di gara, di seguito Albo, è formato da soggetti esperti in possesso dei requisiti necessari alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche nell’ambito delle procedure di affidamento da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La Commissione giudicatrice di gara, di seguito Commissione, è un collegio formato da 3 commissari, eventualmente innalzabile a cinque in caso di procedure complesse o interdisciplinari, che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è chiamata alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.

PARTE 2 – L’ALBO ERSAF DEI COMMISSARI

ART.3 - MODALITÀ DI COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ALBO

L’Albo è costituito dalle seguenti sezioni e sottosezioni:

- A Professioni tecniche<sup>1</sup>
  - A.1 Architetto (1\*, 2\*, 3, 4, 5, 7, 8)
  - A.2 Paesaggista (1, 7)
  - A.3 Architetto junior (1, 2, 3, 4)

---

<sup>1</sup> Il numero tra parentesi rappresenta la “Categoria di opera” di cui al D.M. 143/2013, “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria”. L’asterisco indica che il professionista può svolgere tutte le opere previste nella categoria, mentre in generale, occorre fare riferimento all’ambito previsto dal rispettivo ordinamento professionale. Le categorie sono:

1. Edilizia
2. Strutture
3. Impianti
4. Infrastrutture per la mobilità
5. Idraulica
6. Tecnologia della informazione e della comunicazione
7. Paesaggio ambiente naturalizzazione agroalimentare zootecnia ruralità e foreste
8. Territorio e Urbanistica

- A.4 Conservatore (1)
- A.5 Ingegnere civile e ambientale (1\*, 2\*, 3, 4\*, 5\*, 7, 8)
- A.6 Ingegnere civile e ambientale junior (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
- A.7 Geometra (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
- A.8 Perito edile (1, 2, 4, 7, 8)
- A.9 Dottore Agronomo e Dottore Forestale (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
- A.10 Agronomo e Forestale junior (1, 3, 4, 5, 7, 8)
- A.11 Perito agrario (1, 3, 4, 5, 7, 8)
- A.12 Chimico e chimico junior (1, 3, 8)
- A.13 Geologo (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
- A.14 Geologo junior (1, 2, 3, 4, 5, 8)
- A.15 Chimico (5)
- A.16 Pianificatore (8)
- A.17 Pianificatore junior (8)
- A.18 Tecnologo alimentare (3, 5, 7)
- A.19 Restauratore di Beni Culturali
- B Settore sanitario
  - B.1 Veterinario
  - B.2 Medico di medicina del lavoro
  - B.3 Psicologo
- C Altri servizi e forniture
  - C.1 Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate
  - C.2 Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione
  - C.3 Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione del lavoro
  - C.4 Specialisti in contabilità
  - C.5 Fiscalisti e tributaristi
  - C.6 Specialisti in attività finanziarie
  - C.7 Avvocato
  - C.8 Esperti legali in enti pubblici
  - C.9 Specialisti in scienze economiche
  - C.10 Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche
  - C.11 Specialisti in scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche
  - C.12 Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali
- D Altri settori
  - D.1 Tutti gli altri settori

Le sottosezioni dell'Albo sono coerenti con quanto previsto dalla delibera ANAC 16/11/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 283 serie generale del 3/12/2016; la sezione D dell'Albo include tutte le sottosezioni previste dalla delibera ANAC che non sono state esplicitamente elencate nel presente regolamento.

Nell'Albo possono essere iscritti, previa specifica richiesta e a seguito di accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 c. 2 delle linee guida n. 5, approvate con delibera ANAC n. 1190 del 16/11/2016:

1. Professionisti esperti per materia,
2. Funzionari ERSAF in possesso di specifica competenza nei settori amministrativi e/o tecnici, sulla base delle competenze risultanti da CV;

Nell'Albo sono iscritti di diritto, in una o più sezioni in funzione delle rispettive competenze: il direttore, i dirigenti, i responsabili di posizione organizzativa di ERSAF.

Sul sito internet di ERSAF è pubblicato, alla sezione "bandi di gara e contratti", un avviso relativo alla costituzione dell'Albo contenente i requisiti necessari all'iscrizione allo stesso.

L'avviso di costituzione dell'Albo è altresì inoltrato alle sezioni provinciali e regionali della Lombardia degli ordini professionali.

La verifica del possesso dei requisiti generali e tecnici previsti dalla normativa vigente e l'aggiornamento dell'Albo sono effettuati da una Commissione nominata dal direttore di ERSAF e formata da un dirigente e due funzionari.

Le sezioni dell'Albo, le modalità di iscrizione nonché i requisiti generali e tecnici necessari per l'iscrizione sono aggiornati, coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente, con decreto del direttore di ERSAF.

#### ART. 4 - TRASPARENZA

L'Albo è pubblicato sul sito internet di ERSAF alla Sezione "Amministrazione Trasparente". A fianco di ogni nominativo è riportata l'indicazione delle procedure di gara per le quali l'esperto iscritto all'Albo ha svolto il ruolo di commissario di gara.

### PARTE 3 – LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA

#### ART.5 - COSTITUZIONE

La Commissione è composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'affidamento in possesso di competenze tecnico/scientifiche/professionali/curricolari in relazione alle caratteristiche della gara e dell'oggetto dell'affidamento.

La Commissione è costituita preferibilmente da esperti esterni iscritti all'Albo.

In caso di indisponibilità di esperti esterni iscritti all'Albo è facoltà del direttore, eventualmente su segnalazione del dirigente proponente la gara, nominare quali commissari di gara dipendenti di ERSAF o esperti esterni anche non iscritti all'Albo, eventualmente dipendenti di Regione Lombardia e del Sistema Regionale o di altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lett. A) del D. Lgs. N. 50/2016.

La Commissione è nominata con apposito provvedimento del Direttore Generale di ERSAF dopo l'apertura della documentazione amministrativa. Nel provvedimento è indicato il nominativo del presidente della Commissione, individuato, salvo esigenze motivate, mediante sorteggio tra i componenti esterni e i componenti interni aventi qualifica dirigenziale o di titolare di posizione organizzativa.

Le Commissioni sono nominate secondo criteri di rotazione, fatta salvo la necessità di assicurare in via prioritaria la loro composizione sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura.

Le operazioni di verbalizzazione sono affidate ad un dipendente di ERSAF con qualifica di funzionario o immediatamente inferiore.

#### ART. 6 - REQUISITI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Colui che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, ha ricoperto cariche di pubblico amministratore presso ERSAF, non può essere nominato commissario giudice relativamente ai contratti affidati dall'ente medesimo.

Ai commissari ed ai segretari di Commissione si applicano l'art. 35-bis del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, l'art. 51 del codice di procedura civile, nonché l'art. 42 (conflitto d'interesse) del D. Lgs 50/2016.

Non possono essere nominati commissari coloro che, in qualità di componenti delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

ERSAF, prima del conferimento dell'incarico, accerta l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della Commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del d.lgs. 50/2016.

I dipendenti pubblici non appartenenti ad ERSAF devono avere una qualifica di dirigente o funzionario (o equivalente).

Ai sensi dell'art. 77 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione.

#### ART. 7 - COMPENSO ALLE COMMISSIONI DI GARA

La figura del componente di Commissione aggiudicatrice di una procedura ad evidenza pubblica va ricondotta a quella del funzionario onorario.

Ai componenti esterni verrà corrisposto un rimborso spese onnicomprensivo forfettario di € 50,00 a seduta per un massimo di € 300,00.

Nessun compenso verrà erogato ai componenti dipendenti di ERSAF e di altri Enti Pubblici.

La nomina della Commissione è subordinata alla verifica della copertura economica delle spese relative alla Commissione; nel caso di appalti di servizi tecnici di ingegneria e architettura e lavori, tali spese sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

#### ART. 8 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Il lavoro della Commissione, che costituisce un collegio perfetto e che, come tale, prevede la regola del plenum dei componenti tutte le volte che si debba procedere a valutazioni o, comunque, ad attività decisorie, è improntato alla massima trasparenza.

La Commissione dovrà attenersi scrupolosamente al metodo di valutazione individuato negli atti di gara, senza la facoltà di introdurre o fissare nuovi criteri che non siano previsti negli atti di gara.

La Commissione di gara redige, per il tramite del segretario, con tempestività e completezza, il processo verbale della gara.

Il procedimento di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione.

Il verbale relativo alla proposta di aggiudicazione, insieme a tutti i verbali, deve essere inviato al Responsabile Unico del Procedimento, che curerà gli adempimenti successivi.

#### ART. 9 CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla disciplina vigente di settore.

Il presente Regolamento produrrà effetti fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del D. Lgs. N. 50/2016.

Dopo tale data ERSAF potrà utilizzare il presente regolamento in caso d'impossibilità di comporre la Commissione di gara con le modalità di cui all'art.77 c.3 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., oltre che per appalti d'importo inferiore a € 40.000,00.